

ALLEGATO A

STATUTO

CAPITOLO I - Denominazione - sede e durata

Articolo 1) *E' costituita l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata:- "ASSOCIAZIONE ITALIANA AFASICI –EMILIA ROMAGNA - A.IT.A.", ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE", in breve denominabile anche come "A.IT.A. EMILIA ROMAGNA ONLUS".*

Articolo 2) *La sede dell'Associazione è stabilita in San Lazzaro di Savena (BO) - Via Galletta n. 44/b - e potrà essere trasferita altrove con decisione del Consiglio Direttivo.*

Articolo 3) *La durata dell'Associazione è illimitata; l'anno sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.*

CAPITOLO II – Scopi

Articolo 4) *L'associazione è di volontariato ed opera senza fini di lucro , persegue scopi esclusivamente umanitari di solidarietà sociale ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa. Ha carattere regionale e fa proprie le finalità della “Associazione Internazionale Afasia (A.I.A.)” e della “Associazione Italiana Afasici – A.IT.A.” (Organismo a carattere nazionale) alle quali aderisce. Persegue l'obiettivo di:*

- a) promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma e specialmente quelli concernenti la riabilitazione e il reinserimento nella vita sociale;*
- b) promuovere i contatti fra gli afasici, le loro famiglie e il loro ambiente, organizzare incontri informativi e di confronto per le famiglie;*
- c) sollecitare un costante e intenso interessamento nei confronti degli afasici, delle loro famiglie e dei loro assistenti nel quadro delle attività di associazioni e gruppi regionali, provinciali e comunali;*
- d) sollecitare il miglioramento dell'assistenza terapeutica degli afasici;*

- e) *promuovere presso le Istituzioni e la Collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;*
- f) *promuovere attività sanitarie a carattere ambulatoriale a favore delle persone afasiche nelle realtà carenti di tali strutture;*
- g) *svolgere attività di volontariato in genere incoraggiare e sollecitare la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura degli afasici; stipulare convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative e associazioni per il conseguimento dei fini statutari;*
- h) *fornire servizi di informazione di carattere sanitario, circa le risorse esistenti sul territorio per la rieducazione degli afasici;*
- i) *contribuire alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento di iniziative rivolte a favorire le conoscenze sull' afasia, anche con sovvenzioni dirette;*

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni che ha disciplinato il "RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ' SOCIALE".

L'Associazione, inoltre, è obbligata, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, ad utilizzare la locuzione, "organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS" . Coloro che condividono gli scopi e le finalità dell' associazione ed intendono parteciparvi in qualità di associato debbono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo approvando espressamente lo Statuto. Trascorsi trenta giorni dalla predetta domanda la stessa si intenderà accolta a tutti gli effetti . Sarà in ogni caso compito del Consiglio Direttivo trasmettere all' interessato tutta la documentazione associativa.

Articolo 5) L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini attraverso l' incasso delle quote sociali, i contributi, le elargizioni, i lasciti, i compensi erogati sotto ogni forma dalla Pubblica Amministrazione, da Associazioni, da Enti Pubblici siano essi Regioni, Province e Comuni.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPITOLO III - Struttura e Organi amministrativi

Articolo 6) L'Associazione regionale, federata alla struttura Nazionale:

- a) gestisce ed amministra i fondi provenienti dalla Regione, da altri Enti Locali e da altri Organismi;*
- b) provvede alla destinazione ed alla spesa dei fondi secondo le disposizioni di legge regionali;*
- c) approva entro il termine del 30 giugno di ogni anno la relazione sulla attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;*
- d) approva la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dello esercizio successivo entro le scadenze fissate dal Regolamento Generale Interno;*
- e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;*
- f) redige una relazione morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- g) esplica la vigilanza sulle attività dei propri associati secondo le norme statutarie e regolamentari;*
- h) autorizza le iniziative di carattere organizzativo, economico e culturale proposte dai suoi membri. La Sezione regionale in tutte le sue attività si uniforma alle norme del presente statuto e del Regolamento Generale Interno, nonché alle direttive indicate dagli organi centrali." Il Regolamento Generale Interno dovrà disciplinare la struttura, il funzionamento e i compiti degli organi regionali, nonché i rapporti tra Sezione regionale e struttura dell'Associazione.*

Articolo 7) L'iscrizione all' Associazione è aperta ai pazienti afasici, ai loro familiari, a volontari, agli studiosi dell'afasia e a persone comunque interessate ai problemi degli afasici. Si diventa soci versando la quota sociale annua, che dà diritto a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto e a poter essere eletti negli organi dell'Associazione. La quota associativa, ovvero i contributi volontari versati, non sono ripetibili, né rivalutabili, né trasferibili. Tra gli iscritti all'Associazione la maggioranza deve essere costituita da Soci afasici o loro parenti. La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative garantisce l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 8) *I soci componenti l'Assemblea vengono così suddivisi: Soci fondatori, Soci effettivi, Soci sostenitori e Soci onorari.*

Articolo 9) *Sono **Soci fondatori** le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione e coloro che si sono iscritti entro il 30 giugno 2002 versando la quota di iscrizione. Sono **Soci effettivi** le persone fisiche che aderiscono all'Associazione previa apposita domanda, accettandone integralmente lo Statuto, lo spirito e le finalità, con versamento della quota di adesione e previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Sono **Soci sostenitori** coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l'attività della Associazione. Sono **Soci onorari**, tali nominati dal Consiglio, le persone fisiche, che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità o hanno reso particolari e significativi servizi all'Associazione.*

Articolo 10) *Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo. Sono dichiarati decaduti quei soci che non provvedono al versamento delle quote associative annuali e persistano su tale omissione per il periodo di sei mesi successivi al sollecito loro rivolto. La qualità di socio si perde su proposta motivata di qualsiasi altro socio, nel caso in cui il Collegio dei Probiviri ravvisi il comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione.*

Il socio di qualunque categoria, anche se receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota.

Articolo 11) *Gli organi dell'Associazione sono :*

- a) Assemblea;*
- b) Consiglio Direttivo;*
- e) Revisore dei Conti;*
- d) Collegio dei Probiviri (istituzione facoltativa).*

Articolo 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all' anno, nonché in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei soci in regola con la quota associativa. L'Assemblea dei soci è validamente costituita:

- in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci;*
- in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il*

numero dei soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata da inviare almeno trenta giorni prima a tutti i soci. La comunicazione dovrà contenere data e luogo della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e le varie ed eventuali.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice, e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'Assemblea. A tutti i soci è data facoltà di partecipare all'Assemblea. Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 13) L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- 1) delibera sulle relazioni presentate dal Presidente a nome del Consiglio Direttivo relative alle attività sociali e ai bilanci;*
- 2) elegge, alla scadenza, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, e il Collegio del Probiviri;*
- 3) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;*
- 4) delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame.*

Articolo 14) Le decisioni ufficiali dell'Assemblea vengono verbalizzate da un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario e controfirmate dal Presidente.

Articolo 15) L'elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri avviene ogni tre anni, in occasione dell'Assemblea ordinaria, con modalità di votazione stabilita in via regolamentare.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo, scelto per la prima volta fra i Soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. La durata dell'incarico è di tre anni, è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Tra i propri membri, il Consiglio elegge un Presidente al quale spetta la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti interni all'Associazione e i bilanci annuali preventivi e consuntivi. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale di con-

duzione dell'Associazione, nello spirito e nei principi che l'hanno ispirata e costituita, conformemente a quanto stabilito, per i singoli membri, dal presente Statuto. Può costituire Comitati, Commissioni e gruppi di lavoro con lo scopo di studiare determinati problemi. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio prima della scadenza del mandato, il suo posto rimarrà vacante sino alla successiva Assemblea dei soci.

Articolo 17 **CONVOCAZIONE E VALIDITÀ'**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria ogni quattro mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere inviati con lettera raccomandata o a mezzo telefax almeno cinque giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

Il Consiglio può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo dei suoi membri, almeno due giorni prima della convocazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione di quelle in cui si tratta di:

- procedere alla nomina di cariche, attribuire incarichi, esaminare questioni personali;

nelle quali si procederà a scrutinio segreto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, ne prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi di natura concreta, siano essi personali o del proprio coniugo o dei parenti o affini.

Articolo 18 **COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

a) propone all'Assemblea , per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione;

b) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea alla sua riunione annuale;

c) delibera sull'attività da svolgere per la concreta realizzazione delle finalità associative;

- d) formula proposte per le modifiche che ritiene necessarie al presente Statuto;
- e) predisporre ed approva il Regolamento Generale Interno dell'Associazione
- f) delibera sulla nomina dei soci onorari;
- g) delibera sulle accettazioni di lasciti o donazioni;
- h) vigila sull'osservanza e sulla puntualità del pagamento della quota sociale da versare ogni anno all'Associazione.
- i) fissa l'ammontare della quota annuale.

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi, ed in giudizio. Il Presidente può decadere, oltre che per compimento del mandato, per dimissioni o per revoca del mandato stesso da parte dell'Assemblea dei Soci.

E' depositario, unitamente al Segretario Tesoriere e al Vice Presidente, della firma, da apporsi disgiuntamente, per quanto concerne l'attività economico-finanziaria dell'Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compiti interni ed esterni e responsabilità in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Articolo 20

Le decisioni del Consiglio vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente e da due membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Il Segretario Tesoriere cura l'ordinaria amministrazione della Associazione, provvedendo alla riscossione di somme di denaro ed ai pagamenti disposti dal Presidente con mandato. E' depositario, insieme al Presidente ed al Vice Presidente, della firma, da apporsi disgiuntamente, per quanto concerne l'attività economico-finanziaria della medesima.

Articolo 22

In seno al Consiglio Direttivo è costituita una Segreteria amministrativa composta da uno o più Soci eletti dal Consiglio Direttivo.

Essa ha il compito di mantenere aggiornato il Registro degli Associati, svolgere il lavoro di corrispondenza, costituire un punto di

riferimento per ogni necessità.

Articolo 23

REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono tre e vengono nominati ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci; essi hanno il compito di controllare la regolarità delle scritture contabili e dei libri sociali; verificare la veridicità dei documenti contabili; presentare relazioni all'Assemblea dei Soci.

Articolo 24

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'istituzione del Collegio dei Probiviri è facoltativa e deliberata dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dalla Assemblea ogni triennio scelti fra i soci effettivi di specchiata condotta morale, civile e associativa che non rivestono nessuna carica sociale all'interno dell'Associazione e non svolgono attività politica alcuna. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, e secondo equità, su ogni controversia tra i Soci, tra Organi dell'Associazione e su quanto attiene l'osservanza del presente Statuto.

CAPITOLO IV - Modifiche allo Statuto

Articolo 25

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, a condizione che:

IN PRIMA CONVOCAZIONE :

- all'Assemblea partecipi almeno la metà più uno dei soci;*
- che almeno la metà più uno dei soci presenti sia costituita da pazienti afasici o loro parenti;*

IN SECONDA CONVOCAZIONE :

- all'Assemblea partecipi almeno un terzo più uno dei soci;*
- che almeno un terzo più uno dei soci presenti sia costituito da pazienti afasici o loro parenti.*

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifiche statutarie e dovrà essere inviato almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Le modifiche si intenderanno approvate solo se otterranno i due terzi dei voti dei Soci presenti all'Assemblea.

Articolo 26

La Associazione si potrà avvalere dell'opera di un Comitato Scientifico, composto da tre ad undici, membri, che saranno nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra scienziati di documentata e riconosciuta esperienza sui problemi dell'afasia e che avrà durata indeterminata.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un Presidente, il quale, se invitato, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Comitato Scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:

- controllo di qualità sulle attività svolte dall' Associazione;*
- consulenza sulle attività in genere e tipiche dell'Associazione;*
- istituzione di borse di studio o di premi per la promozione diretta a ricerche scientifiche nel campo della afasia, da assegnare ed erogare in base ad appositi "Regolamenti" approvati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.*

CAPITOLO V – Scioglimento e liquidazione

Articolo 27) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione dovrà esser deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi. Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per le altre ipotesi previste dal Codice Civile.

La liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea dei Soci che determinerà i loro poteri.

Articolo 28) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio dell' Associazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3) comma 190 della Legge 23 dicembre 1996. n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29) - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Enti e della legislazione regionale vigente sulle persone giuridiche private. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, quelle del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.